

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CLI.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE	PAG.		PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
LEONE RAFFAELE ed altri: Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie. (<i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (2932-B) . . .	1992	Modifica all'ordinamento delle scuole di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (4313) . . .	1997
PRESIDENTE	1992	PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1997
TITOMANLIO VITTORIA, <i>Relatore</i>	1992	MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	1997
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
BORIN: Modifica dell'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per la rivalutazione della carriera delle maestre giardiniere. (3051)	1994	BALDELLI: Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli Istituti secondari di istruzione. (1178)	1998
PRESIDENTE	1994	PRESIDENTE	1998
		BALDELLI	1998
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
PEDINI e VEDOVATO: Aumento del contributo dello Stato a favore della Società geografica italiana. (3819).	1995	RUSSO SALVATORE ed altri: Modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni (<i>Urgenza</i>). (382);	
PRESIDENTE	1995, 1996, 1997	COLITTO: Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare (<i>Urgenza</i>). (458);	
BERTÈ, <i>Relatore</i>	1995, 1996	MAROTTA VINCENZO ed altri: Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165. (1208);	
CODIGNOLA	1995, 1996, 1997		
SERONI	1996, 1997		
BALDELLI	1996		
MARANGONE	1996		
FRANCESCHINI	1996		
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	1996, 1997		
CAIAZZA	1996, 1997		

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

	PAG.
BUZZI ed altri: Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165. (2361);	
BADINI CONFALONIERI: Riliquidazione delle pensioni al personale insegnante, ispettivo e direttivo della scuola collocato a riposo anteriormente al 1° ottobre 1961 (<i>Urgenza</i>). (3631);	
ORLANDI: Estensione ai pensionati dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237 (<i>Urgenza</i>) (3644);	
FUSARO e BALDELLI: Provvidenze a favore del personale ispettivo, direttivo ed insegnante in posizione di quiescenza (<i>Urgenza</i>). (3655)	1999
PRESIDENTE	1999, 2000
RAMPA	1999
CODIGNOLA	1999
Votazione segreta	
PRESIDENTE	2000

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge Leone Raffaele ed altri sulla istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge Leone Raffaele ed altri: Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2932-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Amodio

e Rampa: « Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie » (2932-B), approvata dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 28 settembre 1962, e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 dicembre 1962.

Sulle modifiche apportate dal Senato, ha facoltà di riferire l'onorevole Vittoria Titomanlio.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. La prima modifica apportata dal Senato riguarda l'articolo 2, ed è una modifica formale più che sostanziale, inserendo al primo comma, dopo le parole: « si applicano », l'inciso: « in quanto compatibili con la presente legge ».

Dopo l'articolo 2 il Senato ha approvato un articolo aggiuntivo, che prende il numero 3, e che è completamente nuovo e riguarda la soppressione del comma terzo dell'articolo 2 e del comma primo dell'articolo 4 della precedente legge, allungando inoltre a dieci anni invece che cinque, come nella precedente legge, il periodo di permanenza nel ruolo speciale, necessario per ottenere su domanda il passaggio nel ruolo normale.

L'articolo 3 della proposta della Camera diventa articolo 4 con una sola lievissima modifica di coordinamento, facendosi riferimento al primo rigo all'articolo 5 invece che all'articolo 4.

L'articolo 4, diventato articolo 5, non è stato modificato nel primo comma e nella lettera a). Vi è invece una modifica di coordinamento al primo comma della lettera b), e una modifica sostanziale nel secondo comma dove si introduce il concetto che i programmi e le modalità delle prove sono stabiliti sì con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, ma di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

L'articolo 5, diventato articolo 6, è identico.

All'articolo 6, diventato articolo 7, viene aggiunta all'ultimo rigo dopo la parola « corrispondenti » la parola « capitoli », cosa che a noi era sfuggita.

Sostanzialmente non c'è altro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate.

L'articolo 1 non è stato modificato.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« Agli insegnanti del ruolo speciale istituito con il precedente articolo 1 si applicano le norme stabilite dalla legge 3 aprile 1958, n. 535, ad esclusione di quelle contenute nel comma secondo dell'articolo 3 e nell'articolo 6 della stessa legge.

Il trattamento economico e giuridico e quello previsto in favore degli insegnanti elementari di ruolo organico normale ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Agli insegnanti del ruolo speciale istituito con il precedente articolo 1 si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme stabilite dalla legge 3 aprile 1958, n. 535, ad esclusione di quelle contenute nel comma secondo dell'articolo 3 e nell'articolo 6 della stessa legge.

Il trattamento economico e giuridico è quello previsto in favore degli insegnanti elementari di ruolo organico normale.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(*E approvato*).

Il Senato ha poi approvato il seguente articolo aggiuntivo, che è divenuto il terzo:

ART. 3.

Il comma terzo dell'articolo 2 e il comma primo dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 535, sono soppressi.

Gli insegnanti iscritti nel ruolo speciale delle scuole elementari carcerarie vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia e possono chiedere il trasferimento ad altra provincia limitatamente ai posti disponibili nel medesimo ruolo.

Gli insegnanti medesimi dopo dieci anni di permanenza nel ruolo, comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio, possono, su domanda, ottenere il passaggio nel ruolo normale.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato da me letto.

(*E approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo ex 3, ora diventato articolo 4, nel seguente testo:

« Salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, i posti vacanti del ruolo speciale, istituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono conferiti mediante concorso per esami e titoli riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso magistrale a posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 535.

I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro di grazia e giustizia ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, i posti vacanti del ruolo speciale, istituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono conferiti mediante concorso per esami e titoli riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso magistrale a posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 535.

I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro di grazia e giustizia.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione del Senato.

(*E approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4, ora divenuto articolo 5, nel seguente testo:

« Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ruolo speciale istituiti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono conferiti come segue:

a) agli insegnanti attualmente iscritti nel ruolo speciale transitorio per l'insegnamento nelle scuole carcerarie;

b) per il restante numero mediante un concorso speciale riservato a coloro che in possesso dei requisiti prescritti nel pre-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

cedente articolo 3 abbiano prestato almeno quattro anni di servizio con qualifica non inferiore a distinto nelle scuole o nei corsi di educazione popolare funzionanti presso le carceri.

I programmi e le modalità delle prove di esami sono stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ruolo speciale istituiti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono conferiti come segue:

a) agli insegnanti attualmente iscritti nel ruolo speciale transitorio per l'insegnamento nelle scuole carcerarie;

b) per il restante numero mediante un concorso speciale riservato a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti nel precedente articolo 4, abbiano prestato almeno quattro anni di servizio con qualifica non inferiore a distinto nelle scuole o nei corsi di educazione popolare funzionanti presso le carceri.

I programmi e le modalità delle prove di esami sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro di grazia e giustizia.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 5, diventato articolo 6 per il coordinamento, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6, ora diventato articolo 7, nel seguente testo:

« All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo n. 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-63 e corrispondenti per gli esercizi successivi ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo n. 44 dello

stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-63 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Borin: Modifica dell'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per la rivalutazione della carriera delle maestre giardiniere (3051).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Borin n. 3051, concernente la rivalutazione della carriera delle maestre giardiniere.

La discussione era stata sospesa, poiché la V Commissione bilancio, nel suo parere sulla proposta di legge in esame, aveva chiesto che all'articolo unico, già approvato, si aggiungesse un articolo 2 recante la copertura del maggiore onere previsto dalla legge medesima.

Mi sembra che senza discutere oltre possiamo adeguarci a questo parere, formulando la copertura più idonea.

Do lettura, pertanto, dell'attuale articolo unico, che diverrebbe il primo.

« Il primo comma dell'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti di musica e canto e le maestre giardiniere in servizio negli Istituti magistrali, sono assegnati al ruolo B e ad essi sono attribuite le classi di stipendio stabilite per il predetto ruolo dall'annessa tabella B, in base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo, che viene articolo 2.

ART. 2.

All maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 81 dello stato di previsione

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-63 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà, in fine di seduta, votata a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pedini e Vedovato: Aumento del contributo dello Stato a favore della Società geografica italiana (3819).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pedini e Vedovato: « Aumento del contributo dello Stato a favore della Società geografica italiana ».

L'onorevole Berté ha facoltà di svolgere la relazione.

BERTÉ, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la Società geografica italiana è un ente morale sorto nel 1867, con sede in Roma. È un centro culturalmente attivo, che ha 95 anni di vita e che pubblica da molto tempo un *Bollettino* molto apprezzato, oltre ad una serie di memorie scientifiche e ad una annuale *Bibliografia della Regione italiana*.

È da ricordare che la Società mantiene una biblioteca specializzata che è unica in Italia, e una cartoteca italiana e straniera. Va poi aggiunto che la Società geografica italiana ha aiutato la maggior parte delle imprese esplorative affrontate dagli italiani nel mondo. In questi ultimi tempi si è dovuto in parte contrarre la sua attività, proprio per motivi di efficienza strutturale, e questo mentre tutti riconoscono la necessità di portare avanti e potenziare gli studi geografici, necessità che è sentita dovunque, e che è particolarmente valida in una moderna società sia sotto il profilo geografico-politico, sia per quello geografico-economico.

Questo ente ha sempre disposto di mezzi modesti e soltanto da qualche tempo può contare su un contributo annuo di 5 milioni da parte del Ministero della pubblica istruzione, che si rivela però assolutamente inadeguato. Oltre alla spesa del *Bollettino*, bisogna ricordare la spesa del personale, che pure è contenuta in limiti modestissimi. Proprio per poter dar modo a questa importante istituzione

di potersi sviluppare e di potenziare l'attività di ricerca scientifica, si propone con questa proposta di legge di aumentare il contributo dello Stato.

Mi sembra che la V Commissione Bilancio abbia espresso parere favorevole all'aumento, non nella misura della proposta di legge, ma per un contributo complessivo di 15 milioni, con un aumento cioè di 10 milioni rispetto al vecchio contributo. Come relatore invito la Commissione a dare parere favorevole.

PRESIDENTE. La Commissione Bilancio ci dice che sul fondo globale sono già previsti 10 milioni, e per questo propone di effettuare un aumento non da 5 a 25 milioni, come richiesto nella proposta di legge, ma da 5 a 15 milioni. In questo limite la V Commissione da parere favorevole.

CODIGNOLA. Non discuto minimamente sulla utilità e l'opportunità di questo aumento per la Società geografica italiana, ma ho fatto presente in sede referente che appare veramente strano che si proceda ad un aumento del genere senza tener conto che esiste anche l'Istituto di studi geografici di Firenze, di cui fu presidente Almagià e di cui attualmente è presidente Sestini; Istituto che ha una vita abbastanza lunga e notevole, che pubblica una rivista ed ha una grande importanza scientifica in Italia e all'estero. Attualmente questo istituto dispone di un modesto contributo del Consiglio nazionale delle ricerche, e non ha mai chiesto niente. Non si vede per quale ragione lo Stato debba finanziare la Società geografica di Roma, sui cui apporti scientifici non discuto, senza tenere conto dell'altra società analoga. Chiedo quindi o che i 15 milioni vengano divisi fra le due società, o che si rinvi, per vedere che cosa si può fare in merito.

PRESIDENTE. Questa Società geografica italiana è un ente morale, che ha, evidentemente per legge, già un contributo dello Stato di 5 milioni. Noi troviamo nel fondo globale prevista questa possibilità di aumento per altri 10 milioni, e quindi possiamo arrivare a portare 15 milioni di questo contributo, come diritto della Società geografica riconosciuto da una legge. Per quanto riguarda l'altro istituto, ne conosco anche io l'importanza, attraverso la persona nobilissima del compianto Almagià, e quindi il suo valore è fuori discussione. E per dare un doveroso aiuto anche a questo istituto si potrebbe, nella mancanza di una legge apposita, suggerire al Governo di provvedere ad una integrazione del contributo che questo istituto

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

ha dal Consiglio nazionale delle ricerche, attraverso uno stanziamento su quel miliardo che noi abbiamo messo annualmente a disposizione del Governo, con la legge 24 luglio 1962, n. 1073, per aumentare i contributi alle istituzioni di cultura.

Potremmo pertanto fare un ordine del giorno in cui chiediamo al Governo, in occasione dell'approvazione della presente proposta di legge, di aumentare il contributo dell'altra società sul fondo predetto. Io so che in questi giorni la Commissione incaricata dal Ministro sta studiando una migliore distribuzione di quegli stanziamenti intesa appunto ad aumentare i contributi che il Ministero distribuisce agli enti e istituti di cultura e di ricerca.

SERONI. Per quanto mi si dice la Società geografica italiana, di Roma, ha già un contributo abbastanza cospicuo. Credo che sarebbe opportuno dare cinque milioni anche all'altro istituto.

BALDELLI. Ci vuole una legge.

CODIGNOLA. Si fa qui e diamo cinque milioni ad ambedue.

PRESIDENTE. Tutti i nostri colleghi sono degni della massima stima, ma vorrei aggiungere che se c'è una proposta che ci viene da un collega che in seno alla Commissione Bilancio collabora attivamente con la nostra Commissione, è opportuno guardare se si può tenerne conto.

MARANGONE. Io vorrei sapere se il Governo può impegnarsi a dare qualche milione su altro fondo; in questo caso si accontentano ambedue gli istituti.

FRANCESCHINI. Se l'altra società chiederà un contributo, l'avrà.

CODIGNOLA. Perché non prendiamo questa occasione? Si inserisce qui un articolo apposito.

FRANCESCHINI. Io ho molta stima della società geografica di Firenze, ma credo che non possiamo modificare questa proposta di legge come si chiede. Facciamo una leggina apposita. Intanto aiutiamo la Società geografica italiana e poi aiuteremo quella di Firenze.

CODIGNOLA. Non capisco perché taluni contributi si debbano dare con tanta facilità.

BALDELLI. Allora diventa una concorrenza campanilistica!

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come si chiama l'istituto di Firenze?

CODIGNOLA. Istituto italiano degli studi geografici di Firenze.

BERTÉ, *Relatore*. Non credo che si possa fermare una proposta di legge che ormai è sul traguardo.

Poiché abbiamo la possibilità con un ordine del giorno, di impegnare il Governo ad aiutare questo Istituto italiano degli studi geografici di Firenze, per il quale non esiste alcuna proposta di legge, noi potremmo oggi approvare la proposta di legge Pedini e Vedovato, lasciando al Governo il compito di intervenire per l'altra.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io posso per il momento dire soltanto che non conosco questa posizione, anche perché la mia delega non concerne le questioni universitarie. Posso assicurare che mi informerò subito e non mancherò di rappresentare al Ministro l'unanime desiderio della Commissione che sul fondo di un miliardo della legge stralcio possa disporsi una somma, che io non indicherei nella misura di 10 milioni, ma limiterei alla cifra di 5 milioni. In questi limiti di fronte al desiderio unanime della Commissione non vi saranno difficoltà.

CODIGNOLA. L'importante non è tanto la cifra, quanto il principio che si debba provvedere anche all'altro Istituto con la stessa legge. In tal senso io penso che sarebbe preferibile presentare un emendamento all'attuale proposta.

CAIAZZA. Vorrei pregare l'onorevole Codignola di voler collaborare ad una sollecita approvazione di questa legge. Del resto, nel caso che nel frattempo non si riuscisse ad ottenere dal Governo un intervento anche per l'altro Istituto, l'emendamento che proponeva l'onorevole Codignola potrebbe essere presentato quando la legge sarà discussa al Senato.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Siamo d'accordo. Nel caso, assolutamente improbabile, che il Governo non sia in grado di dare questi 5 milioni sul fondo di un miliardo, allora si potrà presentare un emendamento in sede di discussione al Senato.

PRESIDENTE. Il Governo potrà dare la sua risposta nella prossima settimana. Intanto possiamo passare al Senato questa legge che riguarda l'aumento di un contributo già riconosciuto per legge alla Società geografica italiana.

CODIGNOLA. Io proporrei di rinviare ogni decisione a mercoledì in attesa che il Governo ci risponda.

CAIAZZA. Prego l'onorevole Codignola di non insistere. Eventualmente la situazione si potrà correggere al Senato. I suoi colleghi del Senato potranno benissimo ripresentare il problema in quella sede nel caso che il Governo non accogliesse il voto che qui abbiamo espresso.

CODIGNOLA. Vorrei almeno sapere se c'è un impegno del Governo.

SERONI. Si è parlato di una riunione della Commissione domani mattina. Penso che il Governo per domani mattina potrebbe essere in grado di darci una risposta. Potremmo pertanto rinviare a domani mattina.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito allora che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato alla seduta di domani mattina.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifica all'ordinamento delle scuole di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4313).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica all'ordinamento delle scuole di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino.

Come Relatore di questo disegno di legge dirò brevemente che c'è un parere unanime delle due scuole di ingegneria aeronautica, quella di Roma e quella di Torino, a favore di questo disegno di legge. Si tratta di un indirizzo nuovo che s'intende dare all'ingegneria aeronautica.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le Scuole di ingegneria aeronautica istituite presso l'Università di Roma ed il Politecnico di Torino assumono la

denominazione di « Scuole di ingegneria aerospaziale ».

(È approvato).

ART. 2.

Alle Scuole di cui al precedente articolo possono essere iscritti, quali studenti, coloro che già siano forniti di una laurea in ingegneria.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

(È approvato).

ART. 3.

La durata degli studi presso le Scuole anzidette è biennale, fatta eccezione per gli allievi muniti della laurea in ingegneria aeronautica, per i quali la durata è annuale.

Al termine degli studi le Scuole rilasciano la « Laurea in ingegneria aerospaziale ».

L'ordinamento del corso degli studi è determinato dagli Statuti rispettivamente dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

(È approvato).

NORMA TRANSITORIA

ART. 4.

Il nuovo ordinamento delle Scuole si applica dall'anno accademico 1961-62.

Gli studenti fuori corso, all'atto dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, che non intendano completare gli studi secondo le norme precedenti, potranno continuare il corso di studi in base al nuovo ordinamento, alle condizioni che le competenti Autorità accademiche, caso per caso, stabiliranno, tenuto conto dei corsi seguiti e degli esami già superati.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà a fine di seduta votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Baldelli: Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli istituti secondari di istruzione (1178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Baldelli, n. 1178, concernente il « Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli istituti secondari di istruzione ».

Comunico che la V Commissione ha dato su questa proposta di legge il seguente parere contrario: « La Commissione delibera di esprimere parere contrario perché la proposta di legge implica una maggiore spesa in misura non determinata, mentre per la copertura viene indicato il fondo globale di un esercizio ormai scaduto e sul quale comunque non era iscritta nessuna posta al riguardo ».

L'onorevole Baldelli, presentatore della proposta, ha facoltà di parlare.

BALDELLI. Onorevole Presidente, penso che si potrebbe chiedere alla Commissione Bilancio un nuovo parere sulla base di un emendamento che il relatore Pitzalis aveva già preparato e che avrebbe dovuto presentare oggi. Nella sua assenza, mi permetto di presentare io questo emendamento. All'articolo 1 dove dice: « ... primo e secondo grado, compete il trattamento economico... », proponiamo di sostituire: « ... primo e secondo grado, compete l'indennità di direzione del personale direttivo di ruolo ».

Si tratta di una riduzione drastica della portata originaria del provvedimento, per cui l'onere relativo diventa modestissimo e la copertura potrebbe essere indicata nei normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Adesso gli incaricati percepiscono solo la metà della indennità di direzione. Con tutte le presidenze messe a concorso già da alcuni mesi si prevede che l'anno prossimo gli incaricati saranno ridotti ad una modestissima entità. Ma a parte ciò, di fatto nei normali stanziamenti di bilancio è già assicurata la copertura della indennità di direzione dei presidi e dei direttori di ruolo che saranno nel numero che risulterà dai posti messi a concorso. Quindi non c'è più il problema dell'indicazione di una copertura straordinaria.

PRESIDENTE. Si propone allora di cambiare le parole « trattamento economico » nel-

le altre: « indennità di direzione », formulando poi l'indicazione dell'articolo di bilancio.

BALDELLI. Io direi di dire semplicemente: « a carico dei normali stanziamenti di bilancio », poiché si tratta di vari articoli e può essere imprudente citarli in modo specifico, perché dimenticarne uno avrebbe delle conseguenze.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che porrò in votazione nel principio. Do lettura dell'articolo 1:

« Ai professori di ruolo, incaricati della presidenza o direzione degli Istituti d'istruzione secondaria di primo e secondo grado, compete il trattamento economico iniziale del personale direttivo di ruolo ».

L'onorevole Baldelli propone di modificarlo come segue:

« Ai professori di ruolo, incaricati della presidenza o della direzione di Istituti d'istruzione secondaria di primo e secondo grado, compete l'indennità di direzione del personale direttivo di ruolo ».

Pongo in votazione, nel principio, l'articolo così emendato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'onorevole Baldelli propone di modificarlo come segue:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti dei capitoli 70, 81, 111 e 228 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione, nel principio, l'articolo così emendato.

(È approvato).

Trasmetteremo il nuovo testo alla V Commissione Bilancio e riprenderemo la discussione allorché ci perverrà il parere di quella Commissione.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri: Modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni (Urgenza); (382); Colitto: Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare (Urgenza) (458); Marotta Vincenzo ed altri: Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165 (1208). Buzzi ed altri: Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165. (2361); Badini Confalonieri: Riliquidazione delle pensioni al personale insegnante, ispettivo e direttivo della scuola collocato a riposo anteriormente al 1° ottobre 1961 (Urgenza) (3631); Orlandi: Estensione ai pensionati dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237 (3644); Fusaro e Baldelli: Provvidenze a favore del personale ispettivo, direttivo ed insegnante in posizione di quiescenza (Urgenza) (3655).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge nn. 382, 458, 1208, 2361, 3631, 3644 e 3655, tra di esse abbinate e riguardanti il problema della riliquidazione delle pensioni al personale insegnante.

È uno dei temi che più ci interessano e la Commissione vi si è particolarmente soffermata. È anche all'ordine del giorno, subito dopo, il disegno di legge concernente le nuove misure dell'indennità di studio. Sia sul primo che sul secondo argomento sembra che la situazione non sia affatto chiara. Chiarisco che la V Commissione ha dato il parere favorevole, invitando il Governo a voler indicare con precisione quello che è il capitolo su cui può

gravare questa nuova spesa. Non so se il Governo sia in grado di darci notizie precise al riguardo. Intanto gli insegnanti attendono già da molto tempo, e con loro la nostra Commissione, che i problemi siano risolti. Il desiderio unanime della Commissione è che questo disegno di legge passi nei termini proposti dalla Commissione stessa e che la V Commissione ha già approvati. Io ritengo che in questo momento non si possa fare più una discussione, perché mancano gli argomenti necessari. Quindi proporrei a lor signori di sospendere la seduta, non in segno di protesta clamorosa, ma per una riaffermazione della nostra dignità. Noi non possiamo continuare a discutere di leggi se non ci viene una risposta precisa su quella che è la possibilità della copertura. Diciamo questo, con tutta la deferenza, naturalmente, perché è necessario che sia detto.

Noi ci troviamo nella situazione di essere d'accordo sull'approvazione di determinate leggi e di avere il parere favorevole delle Commissioni competenti, e contemporaneamente ci troviamo nella impossibilità di procedere. Farò presente questa richiesta della Commissione di poter discutere immediatamente questa legge e pregherò vivamente il Governo di dare una risposta.

RAMPA. Il Governo mi ha preceduto in quello che desideravo chiedere. Era mio intendimento di chiedere, a nome della Commissione, se la Commissione consente, un rinnovato passo ufficiale del Presidente nei confronti del Governo e della Presidenza del Consiglio. Direi che un passo di questo genere possa essere molto più significativo ed interpretato nel suo più vero significato, che non una semplice sospensiva, che non so quale significato potrebbe avere. Dico questo non già per indebolire la nostra protesta attraverso un rinvio, ma per rafforzarla attraverso un atto che mi sembra molto più opportuno. Anche perché a nessuno sfugge che in questi giorni sono in corso pressioni da tutte le parti per riuscire ad ottenere dal Governo quello che già a noi risulta che i Ministri sarebbero ben disposti a concedere.

Signor Presidente, la prego vivamente in questo senso, e la ringrazio se vorrà consentire.

CODIGNOLA. Io credo che possa essere accolta la mia proposta di sospendere la seduta in segno di protesta per la situazione in cui la nostra Commissione si è venuta a trovare.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

PRESIDENTE. Non voglio dare ufficialmente questo significato alla sospensione della discussione. D'altra parte occorre considerare che sono tenuto a sospendere la seduta perché mi è stato richiesto ciò da alcuni colleghi, per poter intervenire alla discussione in Aula, e questo potrebbe essere già motivo sufficiente.

Poiché, inoltre, ci è impossibile continuare la discussione che abbiamo iniziata, dato che ci manca un elemento fondamentale quale è la indicazione della copertura, sollecitiamo in modo ufficiale il Governo di voler risolvere subito il suo atteggiamento circa il problema delle pensioni e quello dell'indennità di studio e dell'assegno temporaneo, onde consentire alla nostra Commissione di definire l'iter dei relativi provvedimenti legislativi.

Pertanto se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifica all'ordinamento delle scuole di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4313).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge:

LEONE RAFFAELE ed altri: « Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie » (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2932-B).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

BORIN: « Modifica dell'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per la rivalutazione della carriera delle maestre giardiniere » (3051).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldelli, Berté, Bianchi Gerardo, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, De Lauro Matera Anna, Di Benedetto, Di Luzio, Elkan, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Grasso Nicolosi Anna, Leone Raffaele, Limoni, Marangone, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Rivera, Roffi, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Seroni.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI